

Sentenza storica: genitore sanzionato pesantemente per farlo desistere dall'ostacolare l'altro. Tribunale di Venezia, 16 aprile 2024, Pres. Rel. Dott.ssa Barison

Nella narrazione la madre evoca ossessivamente fatti, che – come i miti – “non furono mai, ma sono sempre”, perché esclusi incontrovertibilmente dall'istruttoria del giudizio e tuttavia ossessivamente ripetuti per paralizzare l'esercizio concreto – ma solo sul piano personale – del diritto di visita, dato che viceversa accetta il pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario di cui è stato gravato il padre.

La violenza paterna componente autenticamente mitologica del narrato materno.

Illegittima ed ingiustificata la granitica avversione e impedimento della madre ad una felice interazione padre-figlia, andrà disposto il collocamento diurno extrafamiliare dal momento che la madre ha privato la figlia dei basilari contatti sociali tipici della sua età e perfino della scuola, sacrificandone i diritti fondamentali.

Il comportamento dominicale della madre è, prima ancora che lesivo della bigenitorialità paterna, fonte di pregiudizio per la minore, continuando la stessa ad ergersi ad interprete assoluto del best interest della figlia.

Per assicurare l'attuazione i Servizi Sociali potranno avvalersi dell'ausilio della forza pubblica o ufficiale sanitario – in caso di mancanza di collaborazione materna – ferma l'adozione delle cautele necessarie a salvaguardia della minore.

Va disposto – a carico della madre il pagamento in favore del padre di €500 per ogni giorno di rifiuto materno di dare corso all'obbligo di frequenza scolastica e di collocamento extrafamiliare diurno della figlia.

Oltre a questa misura compulsoria, sistematicamente orientata a rendere possibile pro futuro l'adempimento delle determinazioni giudiziali a tutela della genitorialità paterna, va posta a carico della madre anche l'astreinte di cui all'art. 709 ter II co. n. 4) c.p.c. nella misura massima di legge, pari ad €5000 da versare alla Cassa delle Ammende.



La resistente va condannata non solo alle spese, ma anche al risarcimento del danno per lite temeraria.

Rif. Leg. Artt. 709-tec cpc – art. 34 l co. Cost. – 614-bis cpc

Diritto alla vita privata e familiari – ostacoli – diritto alla scuola – diritti fondamentali – ordine d’iscrizione alla scuola – collocamento etero familiare diurno – poteri d’ufficio – Provvedimenti sanzionatori – astreintes

§§§

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati

dott. ssa SILVIA BARISON Presidente Rel.

dott. ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice

dott. CARLO AZZOLINI Giudice

nel procedimento ex art. 709 ter c.p.c. iscritto al n. r.g. ____/2022 V.G. promosso da

G. I.

Con gli avv. ti R. Maglio ed E. Cordasco

RICORRENTE/I

contro

F. B.

Con gli avv. ti C. Di Leo e G. Coffari Di Gilferraro

RESISTENTE/I

in contraddittorio con



Avv. M. B. quale CURATORE SPECIALE DI L. B. I.

E con l'intervento del P.M.

sciogliendo la riserva assunta;

letti gli atti, esaminati i documenti e sentite le parti ed il curatore speciale personalmente presenti;

decidendo sul ricorso ex art. 709 ter c.p.c. promosso in data 1.10.2022 con cui G. I. ha chiesto, per i motivi in atti, "a) disporre che la minore L. B. I. sia collocata presso il padre, con diritto di visita della madre nei modi e tempi che riterrà più opportuni;

b) in subordine, adottare tutti i provvedimenti che riterrà più opportuni o necessari al fine garantire al padre di esercitare in pieno il diritto di visita della figlia, secondo quanto già stabilito dai precedenti giudici di merito e confermato dalla Suprema Corte di cassazione;

c) in via ulteriormente subordinata, condannare la Sig.ra B. F. al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 709 ter c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c. per ogni violazione delle statuizioni rese dalla richiamata sentenza del Tribunale di Venezia (così come confermata dalla Corte d'Appello e dalla Suprema Corte di Cassazione), nonché per ogni violazione successiva all'emissione del provvedimento, da stabilire nella misura che riterrà più congrua e che prudenzialmente si indica nella somma di € 2.000,00 (duemila/00), da devolvere alla Cassa delle ammende";

rilevato che F. B. ha resistito alle domande avversarie tutte, chiedendone – previa sospensione ex artt. 295 o 337 c.p.c. in pendenza della revocazione da lei stessa proposta contro la sentenza d'Appello (Proc. RG. 24830/2022) – il rigetto nel merito delle domande avversarie, per infondatezza in fatto e in diritto, alla luce delle allegazioni e produzioni tempo per tempo anche spontaneamente effettuate;

considerato che il curatore speciale in comparsa di costituzione ha chiesto che sia "valutato dal Tribunale l'opportunità di esaminare la sussistenza della capacità genitoriale della signora F. B., nel senso se tale capacità risulti integra e adeguata per educare la bambina in vista di

uno sereno sviluppo della di lei personalità e ciò con ogni conseguente provvedimento in materia” e nelle note di discussione finale ha chiesto l’accoglimento del ricorso paterno;

atteso che il P.M. ha chiesto accogliersi il ricorso;

dato atto che non sono state chieste prove eccetto che – dalla resistente – l’ascolto della minore, con approfondimento di circostanze ancillari alla valutazione della sua capacità di discernimento, la prova genetica per verificare in questo giudizio la paternità della figlia in capo al ricorrente e all’ultima udienza una ctu anche in funzione di mediazione (v. verbale ud. 7.3.2024);

ricordato che in esito ai provvedimenti provvisori assunti da questo Tribunale con decreto dep. 11.4.2023 la resistente ha proposto contemporaneamente ricusazione di due componenti del Collegio e reclamo ex art. 739 ss. c.p.c. alla Corte d’Appello e che entrambi sono stati respinti;

considerato che – con ordinanza dep. 18.12.2023, che qui si conferma – è stata motivatamente disattesa l’istanza materna di ascolto di L.;

preso atto delle relazioni dei servizi sociali affidatari della minore, versati in atti anche su richiesta della resistente;

ritenute inammissibili le restanti istanze istruttorie, perché inconferenti ai fini del presente decidere – quanto alla prova genetica di paternità – ovvero strumentali all’ascolto della minore chiesto dalla madre e non ammesso dal Collegio;

ritenuta la finalità esplorativa e dilatoria dell’istanza di ctu formulata dalla difesa della resistente all’ultima udienza, anche considerato che se nel procedimento r.g. ____/2016, cit. pur tra innumerevoli contestazioni ed eccezioni della stessa Signora B. – accolte solo limitatamente – un siffatto approfondimento tecnico era stato compiuto, questo era stato possibile sul presupposto, successivamente venuto meno, di una pur minimale frequentazione padre – figlia;

tanto premesso, si osserva quanto segue.

AVVOCATI DI FAMIGLIA

Il prologo della presente controversia risale al 9 settembre 2016 – quando G. I. propose ricorso ex art. 250 c.c. (r.g. 9956/2016) per il riconoscimento giudiziale della sua paternità sulla piccola L., data alla luce il 12 aprile dello stesso anno da F. B. e l'adozione dei provvedimenti accessori, sia personali che economici conseguenti.

Nell'opposizione materna, motivata con la prepotenza dell'uomo fin dall'epoca della gravidanza – che l'aveva scongiurata d'interrompere – e poi successivamente, quando ad un tempo avrebbe preteso di stare con la bambina e si sarebbe disinteressato di lei, questo Tribunale ha reso – dopo ctu e incarico ai servizi sociali – la sentenza del 17 novembre 2020 con cui, autorizzato I. al chiesto riconoscimento in quanto conforme all'interesse della minore, l'ha affidata – col potere di compiere anche le decisioni di maggiore interesse di cui all'art. 337 ter IV co. c.c. ai servizi sociali di Venezia e incaricato questi ultimi di organizzare turni di frequentazione padre – figlia, collocata prevalentemente presso la madre, con le tempistiche indicate dai cc.tt.uu.

La sentenza, che conteneva anche provvedimenti economici a carico del padre per il mantenimento della figlia e sanzioni ex artt. 96 e 709 ter c.p.c. nei confronti della madre, è stata da questa impugnata prima innanzi alla Corte d'Appello di Venezia e successivamente davanti alla Corte di Cassazione (docc. 1, 2 e 3 ric.).

Per quanto qui rileva, ambo le impugnazioni si sono concluse con la conferma dell'autorizzazione paterna al riconoscimento di L., non ravvisandovi alcuna controindicazione nel temperamento dell'uomo ed escludendo la violenza ex adverso dedotta, e dell'affidamento di L. ai Servizi Sociali di Venezia con collocazione prevalente presso la madre e visite paterne a mezzo dei Servizi affidatari (v. C. App. Venezia, sent. 10.11.2021 e C. Cass. Sez. I ord. 6.7.2022, docc. 2 e 3 ric.)¹.

¹ La Signora B. proponeva, senza successo, ricorso per revocazione della sentenza d'appello n. 3015/2021 – che era pertanto confermata (v. C. Cass. Sez. I ord. 28.7.2023 – dep. 7.9.2023 ric., dove si rileva che “che la Corte di appello ha affermato che quanto allegato dall'appellante in ordine al carattere violento e prevaricatore del padre non ha trovato riscontro – quanto al profilo delle carenze della genitorialità e della personalità – negli accertamenti svolti dal c.t.u.; ha aggiunto che i suoi comportamenti omissivi durante la gravidanza e dopo il parto non assumevano rilevanza a tali fini, atteso che non erano

Con l'odierno ricorso il ricorrente lamenta che "dal 7 marzo 2020 – ... non riesce a vedere la propria figlia e non ha alcun contatto con lei, giacché la resistente continua ad eludere sistematicamente le statuizioni emesse dal Tribunale di Venezia, all'esito del procedimento civile richiamato al punto II del presente atto, da ritenersi cogenti e ormai definitive" (v. ricorso, p. 3). Inoltre, i "Servizi Sociali nel giugno del 2021, nella quale, tra le altre cose, si può leggere che nel dicembre del 2020 «...la signora F. B., sentita qualche giorno dopo, confermava l'interruzione dei rapporti della figlia con il signor I., il suo trasferimento di abitazione assieme alla minore e di non voler dare informazioni del suo collocamento confermando che la bambina non stava frequentando la scuola materna...» (cfr. All. 5)".

[Inoltre, secondo parte ricorrente] "La situazione si è ulteriormente aggravata nell'estate del 2021, quando la Sig.ra B. ha rifiutato di aderire ad un programma che i Servizi Sociali di Venezia, sulla scorta del loro mandato, avevano stilato nell'interesse della minore [cfr. All. 7]. Come si può evincere dalle note intercorse fra i Servizi e la difesa del Dott. I. [cfr. All. 8], la sig.ra B. non ha fornito alcuna risposta alla proposta degli stessi Servizi Sociali, di fatto rendendosi irreperibile e ostinandosi a nascondere la piccola L. persino ai suoi legittimi affidatari, evenienza sulla quale i Servizi sociali competenti avrebbero già notiziato l'Autorità giudiziaria".

indirizzati verso la minore, non interessata da atti di specifica violenza o minaccia, anche verbale da parte del padre;

- del pari non depongono in senso contrario al riconoscimento della genitorialità né l'episodio, su cui si è soffermata l'attenzione della ricorrente, occorso presso la scuola frequentata dalla minore, né i messaggi indirizzati dal padre alla ricorrente medesima e, più in generale, i comportamenti dallo stesso assunto nei confronti della donna, giudicati non eccessivamente gravi;
- ha, infine, ritenuto, quanto agli altri fatti allegati dalla ricorrente, che questi non fossero stati sufficientemente dimostrati ovvero che non fossero rilevanti, in quanto inidonei a incidere sui presupposti per il riconoscimento della minore da parte del padre e sui provvedimenti conseguenziali, anche in tema di genitorialità;
- una siffatta argomentazione consente di individuare l'iter argomentativo seguito dalla Corte di appello e di ritenere rispettato il «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., per cui l'originario motivo di ricorso per cassazione, interessato dalla pronuncia rescindente, si presenta infondato").

Il ricorrente lamenta altresì che “persino la pediatra di L. ha perso traccia della bambina: «...La dott.ssa S. ha riferito [ai Servizi Sociali] che l’ultima prescrizione medica, contestuale ad una visita, risale al 29/1/2020. Dopo non c’è traccia di altro accesso della bimba...».” (cfr. ricorso dep. 1.10.2022, passim).

G. I. deduce infine che la resistente, nonostante l’affidamento di L. ai Servizi Sociali che l’hanno “iscritta alla scuola primaria “L.”, sita in Venezia Mestre ... non le ha mai fatto frequentare la scuola ... L. risulta assente, dall’inizio dell’anno scolastico alla data di redazione del presente atto, in tutti i giorni di lezione.

Da una nota ufficiale inviata dalla Dirigente dell’Istituto scolastico il padre ha appreso che la signora B. ha unilateralmente comunicato alla scuola l’intenzione di impartire alla piccola L. l’educazione parentale...”.

La difesa della resistente in questa sede si è dapprima focalizzata sulla portata non definitiva della pronuncia sullo status e la conseguente mancanza dei presupposti (rectius di presupposti costituzionalmente legittimi) per una frequentazione provvisoria, ancorché protetta dalla mediazione dei Servizi Sociali, tra L. e chi non era irretrattabilmente suo padre per il diritto, pur non essendo (stato tempestivamente messo) in discussione che lo fosse sul piano biologico; in esito alla formazione del giudicato sullo status (con la reiezione dell’ultima iniziativa, rappresentata dal ricorso per revocazione definito dalla Corte di Cassazione con provvedimento in atti), la Signora B. ha insistito sul temperamento prepotente della controparte, espresso anche nelle sue iniziative processuali, e sul mancato approfondimento – da parte del Giudici del procedimento ex art. 250 c.c. – della portata di questa violenza su madre e figlia.

Non è tuttavia mai stato contestato che dal marzo 2020 la bambina non veda il padre, né che ella – nonostante l’affidamento ai servizi sociali con poteri decisori anche in materia di istruzione – sia sottoposta dalla madre all’istruzione parentale.

Sulla scorta delle sopra richiamate posizioni delle parti, queste danno tuttavia una lettura diametralmente opposta del contegno materno: platealmente illecito, per il ricorrente;

doverosamente protettivo della minore, per la resistente.

In questo contesto, la curatrice speciale nominata dal Tribunale, e che senza successo la madre aveva chiesto alla Corte d'Appello di Venezia di sostituire (v. App. Venezia, decreto dep. 28.9.2023) non è mai riuscita ad ascoltare L., neppure dopo la conclusione del sub procedimento di ricusazione di due dei componenti del Collegio che aveva assunto i provvedimenti provvisori e la richiamata reiezione del reclamo in appello contro il suo provvedimento di nomina.

Ciò posto, e per le ragioni espresse nell'ordinanza 18.12.2024 che qui si confermano, il Tribunale non ha ritenuto fondata la richiesta materna di ascolto della minore.

Debbono ormai considerarsi fatti irretrattabili – perché coperti da giudicato – sia la paternità di L. in capo a G. I. che la mancanza di riscontro oggettivo delle sopraffazioni che egli avrebbe perpetrato ai danni della minore e della madre; la violenza paterna è divenuta dunque una componente autenticamente mitologica del narrato materno, che evoca ossessivamente fatti, che – come i miti – “non furono mai, ma sono sempre”².

“Non furono mai”, perché nel giudizio ex art. 250 c.c. – involgente non solo l'an della paternità biologica di L., ma anche le modalità del suo concreto esercizio – è stato escluso – nei diversi gradi e con plurime argomentazioni – che il padre abbia commesso fatti di violenza ai danni della figlia nelle (rarissime) occasioni di incontro con lei e che il contegno, pur scomposto, tenuto dall'uomo alla notizia della gravidanza della Signora sia da considerarsi sintomo di inidoneità genitoriale.

“Ma sono sempre”, atteso che la convenuta anche in questo processo ritorna ossessivamente su fatti anteriori al precedente giudizio ex art. 250 c.c. ed accampa la protervia avversaria, in parte – come detto – già valutata nel precedente procedimento, in parte indimostrata (v. “schermata telefono B.” e “dichiarazione vicino di casa”, entrambe s.n.

² Sia consentito il richiamo all'icastica formula di Saturnino Salustio, richiamata anche da R. Calasso “Le nozze di Cadmo e Armonia”, Adelphi, 1992 – per sintetizzare l'antinomia insita nelle difese messe in campo da B. anche a giustificazione del proprio contegno ostativo alla relazione concreta padre – figlia.

ma allegate alla comparsa di costituzione della resistente e – rispettivamente – senza data certa, né attribuibile al resistente ovvero datate 5 gennaio 2016, epoca chiaramente anteriore al presente procedimento ed a quello r.g. 9556/2016), per paralizzare l'esercizio concreto – sul piano personale, beninteso, dato che ella accetta il pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario di cui è stato gravato il padre – del diritto – dovere ivi riconosciutogli.

Non ha peraltro pregio l'osservazione, anche da ultimo ribadita all'udienza di discussione (cfr. verbale ud. 7 marzo 2024) dal difensore di B., che nel precedente processo non sia stata indagata la violenza, atteso che la stessa è stata oggetto di ampia e motivata ctu che nonostante le segnalazioni della Signora finanche sulle persone dei consulenti ha trovato conferma anche nei successivi gradi di giudizio.

Il relativo dictum, in ogni caso, è definitivo, viepiù all'esito della revocatoria promossa dalla resistente odierna, e non vi è possibilità di rinnovarne – a nessun titolo – l'istruttoria su fatti anteriori quantomeno al 2020 quando fu resa la sentenza di primo grado.

Per contro, emerge dagli atti che fin dal marzo 2020 G. I. non abbia avuto più alcuna frequentazione con la figlia e che con la madre egli si sia limitato richieste, personali o tramite i suoi genitori, o tentativi di vedere la bambina (fatti pacifici nel loro accadimento storico, ma ricostruiti e interpretati in termini molto diversi dalle parti).

Anche i Servizi Sociali hanno tempo per tempo relazionato dei tentativi, falliti, di un avvicinamento padre – figlia e degli ostacoli costantemente affastellati dalla madre al loro svolgimento.

La granitica avversione di B. per la ripresa di qualsiasi contatto padre – figlia (compreso quella richiamata dal suo difensore in occasione dell'esame di ammissione della bambina alla seconda elementare: v. doc. 4 prodotto l'11.20.2023 dalla sua difesa) non può indurre il Tribunale a ritenere giustificata e legittima l'esclusione a priori di una felice interazione padre – figlia, sia perché il contegno del padre è sempre e solo "narrato" e valutato unilateralmente dalla difesa della Signora, sia perché l'atteggiamento di quest'ultima si risolve – e si esaurisce – nel proiettare meccanicamente sulla figlia la propria travagliata esperienza nella relazione di



coppia col ricorrente.

Ciò posto, e passando allo specifico delle condizioni personali genitori – figlia, va innanzitutto confermato l'affidamento di L. ai Servizi Sociali del Comune di residenza (Ve – Mestre), trattandosi di aspetto non controverso nel presente processo e – per quanto si dirà infra sui genitori – corrispondente all'interesse della minore nell'insuperabile conflittualità parentale.

Non può invece esserne disposta, allo stato, la collocazione prevalente presso il padre, che per lei è poco meno che uno sconosciuto: se è vero che per due anni – dal 2018 al marzo 2020 – L. lo ha incontrato, deve tenersi conto che si è trattato di un periodo in cui ella era molto piccola e gli incontri erano concomitanti allo svolgimento delle operazioni peritali e furono inopinatamente interrotti dalla madre.

Soltanto una volta intrecciata – con la gradualità e le verifiche funzionali al benessere della minore – una solida relazione padre – figlia sarà, invero, possibile rivalutare la possibilità di collocare L. presso il padre.

Fin d'ora, tuttavia, ella non potrà conservare la sua collocazione presso la madre, ma ne andrà disposto il collocamento diurno extrafamiliare.

La resistente, infatti, al fine dichiarato (v. verbale ud. 8 marzo 2023) di tutelare la figlia (id est proteggendola dalla violenza paterna), ha finito per privarla dei basilari contatti sociali tipici della sua età.

Costituisce infatti fatto pacifico che la Signora stia impartendo alla figlia l'istruzione parentale (v. pure verbale ud. 7.3.2024) e che si sia rivolta tempo per tempo non al pediatra di libera scelta (v. ricorso introduttivo, loc. cit. e relazione dei Servizi Sociali del 15.6.2021 – doc. 5 ric.), deputato anche ai cc.dd. bilanci di salute dei bambini previsti tempo per tempo dal Piano Sanitario Nazionale, ma a professionisti privati (v. docc. denominati “visita specialistica DERMA luglio 2020” e “visita specialistica GASTRO L. B. 2020” senza numero, ma allegati alla comparsa di costituzione e risposta peraltro a suffragare il disagio somatizzato dalla bambina per le visite col padre a suo tempo in corso).

È dunque purtroppo chiaro che la Signora non ha permesso ai Servizi Sociali affidatari neppure di decidere, come era loro preciso compito (v. sentenza C. App. Venezia 6.7.2022, cit.), sull'iscrizione scolastica della minore e di vigilare sulla sua crescita e salute in senso ampio – non solo, come si valuterà in seguito – ha impedito l'attuazione del provvedimento definitivo sull'affidamento di L., ma ha anche (illegittimamente, non avendone neppure in astratto la facoltà) sacrificato i diritti fondamentali della figlia, precludendole l'inserimento nelle formazioni sociali atte allo sviluppo della sua personalità o sottraendola a periodiche verifiche (da parte di sanitari del SSN e non di medici da lei stessa scelti e remunerati) del suo sviluppo psico – fisico, paventando la ripresa, in tal modo, dei contatti tra la bambina ed il padre.

Com'è noto, infatti, statuendo che "la scuola è aperta a tutti", e con ciò riconoscendo in via generale l'istruzione come diritto di tutti i cittadini, l'art. 34, I co. Cost. pone un principio nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" apprestata dall'art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica.

Lo stesso home schooling è stato attivato da B. per non fare incontrare L. e il ricorrente, come si evince dalle sue dichiarazioni alla prima all'udienza dell'8 marzo 2023: esso, dunque, non è frutto di una scelta di tipo educativo ed appare di per sé anche in contrasto con la scelta professionale della madre – almeno all'epoca dell'introduzione del giudizio, insegnante di sostegno (v. verbale ud. 8.3.2023) – professionalmente vocata all'inclusione dei ragazzi (con disabilità) mediante la frequenza scolastica.

Il comportamento dominicale della resistente è dunque in primo luogo – ed ancor prima che lesivo della bigenitorialità paterna – possibile fonte di pregiudizio per L., che dovrà essere iscritta d'ufficio alla scuola pubblica e collocata fuori della famiglia materna, seppure – per evitare alla bambina il possibile trauma di un repentino distacco dall'unico genitore con cui di fatto si è finora trovata a vivere – soltanto in orario diurno.

Nel caso specifico, inoltre, l'introduzione della minore nella società attraverso la scuola, una

delle principali formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità ³ di ciascun individuo, è anche funzionale all'instaurazione di rapporto equilibrato e sereno in ambito familiare: si ritiene, in altri termini, che la formazione degli aspetti identitari della minore – per il tramite della socializzazione con gli insegnanti e i pari – ne favorirà un equilibrato rapporto con ambedue genitori.

In altri termini, la socializzazione della minore appare imprescindibile per darle quantomeno la possibilità di entrare in relazione col padre, possibilità che la madre – anche nel presente procedimento – continua pervicacemente a negare, ora riproponendo episodi ed argomenti scrutinati – con esito a lei ampiamente sfavorevole – nei quattro gradi di giudizio del procedimento ex art. 250 c.c. ora aggravando il presente iter processuale continue istanze, ricusazioni, impugnazioni, tutte variamente rigettate.

Peraltro, nel presente processo in punto di fatto nulla è mutato rispetto al precedente giudizio, continuando la madre – ora come allora (v. ord. C. Cass. doc. 3 ric.) – ad erigersi ad interprete assoluto del best interest della figlia.

In questa prospettiva, dunque, si colloca l'ordine d'iscrizione scolastica che il Tribunale impartisce d'ufficio in questa sede.

Con la medesima finalità di una crescita armonica anche nel rapporto con entrambi i genitori – ne va disposto il collocamento etero familiare diurno.

Per le loro finalità, entrambe queste determinazioni, pur non richieste specificamente da alcuna delle parti – né dalla curatrice speciale – si possono considerare presenti in nuce nello svolgersi del giudizio e insite nella richiesta attorea di assunzione di ogni provvedimento idoneo alla ripresa delle frequentazioni padre – figlia.

All'iscrizione di L. alla scuola primaria statale a partire dall'a.s. 2024/25 provvederà la

³ Il nesso giuridico che avvince indissolubilmente la frequenza scolastica alla formazione della personalità individuale costituisce ormai *ius receptum* ed è richiamato da innumerevoli pronunce: v. per tutte già C. Cost. sent. 215/1987 e 185/1986. Che la tutela dei diritti fondamentali anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità siano previsioni che si indirizzano anche al minore è affermato – con puntuale ricostruzione sistematica, cui si rinvia – da Trib. Roma sent. 27.6.2014 in personaedanno.it e Id. sent. 6.7.2012, in dejure.it

curatrice speciale, alla quale vengono per l'effetto conferiti tutti i relativi poteri e con relazione al Giudice Tutelare all'esito.

Ritiene all'uopo il Collegio che la scelta dell'Istituto debba cadere sull'IC Viale ____ di Mestre, ove L. era stata originariamente iscritta e dove ha sostenuto l'esame di ammissione alla seconda classe: è verosimile che la Dirigenza di detta scuola, conoscendo la storia di L. possa disporre degli elementi utili per il suo migliore inserimento.

La collocazione extrafamiliare diurna della minore andrà attuata dai Servizi Sociali del Comune di Venezia, dove L. attualmente è residente. Posto l'affido extrafamiliare, eventuali cambi di residenza potranno essere disposti esclusivamente dai Servizi affidatari.

Questi ultimi, a loro volta, non possono essere sostituiti come da loro stessi richiesto con l'adesione della difesa materna (v. ud. 7 marzo 2024).

Va infatti esclusa la possibilità di modifica giudiziale dei Servizi Sociali di riferimento, come da questi stessi richiesto – con l'adesione della resistente all'udienza del 7 marzo u.s. – ferma la possibilità per il Comune di Venezia, nell'ambito delle prerogative riconosciutegli dalla l. 328/2000, di avvalersi della collaborazione di altri organismi e/o soggetti per l'espletamento dell'incarico.

Ciò posto, va ricordato che in esito alla sentenza della C. Appello di Venezia del 6 luglio 2022 i Servizi Sociali affidatari dovranno anche organizzare le visite padre – figlia: in vista di tale adempimento, che qui si conferma, l'Ente appronterà ogni misura più idonea a garantire la serenità della minore e la gradualità dei contatti con il padre e ne relazionerà al Giudice Tutelare con cadenza annuale per gli effetti di cui all'art. 337 c.c.

Per assicurare l'attuazione di tutto quanto sopra disposto, i Servizi Sociali potranno avvalersi dell'ausilio della forza pubblica/ufficiale sanitario – in caso di mancanza di collaborazione materna – ferma l'adozione delle cautele necessarie a salvaguardia della minore.

Parimenti, considerate le finalità dell'iscrizione officiosa di L. alla scuola pubblica e del suo collocamento extrafamiliare diurno – volte ad assicurare stabili rapporti tra la minore e

ciascuno dei genitori in conflitto, va disposto – a carico della madre ed ai sensi dell’art. 614 bis come, ed in quanto⁴, espressamente richiamato dall’art. 709 ter n. 3) c.p.c. – il pagamento in favore del padre di € 500,00 per ogni giorno di rifiuto materno di dare corso all’obbligo di frequenza scolastica e di collocamento extrafamiliare diurno di L..

Tale somma è stabilita avuto riguardo alla rilevanza degli interessi della bambina allo sviluppo della sua stessa identità personale, anche sul piano sociale, ed al suo benessere psico – fisico complessivo, oltre che al (ri)avvio dei rapporti col padre.

Oltre a questa misura compulsoria, sistematicamente orientata a rendere possibile pro futuro l’adempimento delle determinazioni giudiziali a tutela della genitorialità paterna ⁵, va posta a carico della Signora B. anche l’astreinte di cui all’art. 709 ter II co. n. 4) c.p.c. nella misura massima di legge, pari ad € 5000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

In proposito, il complessivo quadro fattuale restituito dal contegno materno – sia sul piano processuale (per cui v. infra) che su quello sostanziale, connotato da una fissità incompatibile con (la considerazione de) la crescita stessa della minore ed il suo diritto alla bigenitorialità, per un verso giustificano sul piano dell’an la considerazione – a fini più propriamente sanzionatori – anche dei comportamenti pregressi della resistente, per altro verso impongono di fare ricorso alla misura massima prevista dall’art. 709 ter n. 4), cit. ⁶.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile medio della causa e della sua bassa complessità in diritto – vanno poste a carico della resistente sia

⁴ Con esonero dell’interprete da ogni considerazione circa l’applicabilità o meno dell’art. 614 bis c.p.c. previsto dal diritto processuale “comune” all’adempimento degli obblighi di facere imposti ai genitori in punto di affidamento, collocazione e visite e ogni altro aspetto non economico – patrimoniale della relazione col minore.

⁵ A garanzia del giusto processo (art. 111 Cost.), che oltre a determinate garanzie formali sul piano della tutela dichiarativa deve approntare anche strumenti esecutivi adeguati alla peculiarità dell’interesse (come ricordato già da Trib. Varese, ord. 17.2.2011 in *dejure.it*) e per dare effettività non solo al diritto alla bigenitorialità, ma anche ai principi di cui agli artt. 8 e 13 della CEDU (per cui v. in materia Corte EDU, sent. 29.1.2023 in *Foro it.* 2013, IV, 361).

⁶ La funzione punitiva dei rimedi di cui all’art. 709 ter c.p.c. è espressamente richiamata anche da C. Cass. Sez. III civ. ord. 16.5.2016, n. 9978 che ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle SS.UU. la questione della riconoscibilità della sentenza straniera di condanna ai cc.dd. danni punitivi.

verso il ricorrente, che verso la curatrice speciale, costituita in proprio.

Sussistono inoltre i presupposti per condannare la resistente al pagamento – sia in favore del ricorrente che della curatrice speciale ed ai sensi dell’art. 96, III co. c.p.c. – di una somma pari alla metà delle spese legali c.s. liquidate per ciascuna controparte, quale sanzione per “abuso del processo”.

Quest’ultimo ⁷ si apprezza nel caso di specie sotto un duplice profilo: uno più propriamente endo processuale, dove la Signora B. ha fatto richiesta, all’udienza di discussione, di ctu puramente esplorativa e volta ad una mediazione affatto incompatibile con la posizione della stessa parte instante; richiesta della prova genetica della paternità di L. in questo processo, nonostante la pendenza di quello ex art. 250 c.c. dove non era stata proposta; omesso di collaborare per l’ascolto della minore da parte della curatrice speciale (come si evince anche dal tenore delle osservazioni di quest’ultima e delle repliche della difesa della resistente all’udienza del 7 marzo u.s.) anche venuti meno gli impedimenti in rito dalla stessa opposti ed effettuato copiose produzioni documentali prive di numerazione e di indicazione della loro rilevanza (v. comparsa di costituzione, note per l’udienza dell’8 marzo e provvedimenti successivi) o note non autorizzate (dep. 11.10.2023) in aperta violazione dell’art. 88 c.p.c.; l’altro – sostanziatosi in una pletora di segnalazioni alla Presidenza del Tribunale circa pretese irregolarità, non solo prive di alcuna ricaduta pratica per le parti o il processo, ma anche totalmente irrilevanti nel presente giudizio (involgendo per esempio l’indicazione del doppio cognome della minore prima del passaggio in giudicato della sentenza sullo status resa nel precedente giudizio tra le stesse parti).

⁷ Secondo C. Cass. sez. III civ. ordinanza 26545/2021 “la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., comma 3^o, deve giungere all’esito di un accertamento che il giudicante è chiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all’utilità effettivamente conseguibile. Detto abuso del processo non richiede che il giudice indaghi, nel senso che normalmente si attribuisce a tale espressione, la eventuale riprovevolezza del comportamento del soggetto agente, ma non lo esonera dalla necessità di ricavarla in termini oggettivi dagli atti del processo perché la colpa o il dolo rilevanti sono quelli che si manifestano proprio attraverso il compimento dei suddetti atti processuali o attraverso l’adozione di certe condotte processuali e non sono percepibili separatamente da essi”.

AVVOCATI DI FAMIGLIA

Per tacere delle estenuanti schermaglie – anche sul piano sostanziale – coi i Servizi Sociali, con scambi di email di precisazione, segnalazione e rivendicazione di una correttezza formale pretesamente violata dall’Ente, riversate anche nel processo nell’intento di dimostrarne ora la “semplice” trascuratezza, ora finanche sopraffazioni su madre e figlia e la particolare propensione al pregiudizio.

La Signora, inoltre, ha posto quale conditio sine qua non per lo svolgimento dei previsti incontri della figlia con gli operatori dei Servizi Sociali la partecipazione di un proprio professionista di fiducia (psicologo) o che essi fossero registrati: trattasi di richieste del tutto irrituali, in quanto non previste da alcuna norma, e nel contempo richiamate, e ribadite, anche in questo processo a giustificazione della mancanza di collaborazione sub iudice.

Anche la pretesa della Signora di sindacare la professionalità del personale dell’Ente affidatario o le denunce penali e disciplinari dalla stessa sporte contro i singoli operatori ne rivelano la volontà di recidere ab imis qualsiasi possibilità concreta di intervento privando di ogni la credibilità la loro relazione al Giudice.

Meramente dilatoria è stata anche la tattica di formulare istanze assumendo che altri avesse violato la sospensione determinata dalla ricusazione (peraltro, successivamente rigettata) e in aperto contrasto con l’eccepita sospensione chiedere provvedimenti al Giudice e proporre reclamo – lo stesso giorno – alla Corte d’Appello.

Infine del tutto defatigatoria ed incoerente con la stessa architettura difensiva della resistente, costantemente focalizzata su (pur asserite) violenze ed aggressività avversaria, appare l’ipotesi – ventilata all’udienza del 7 marzo 2024 dal difensore di B. – dell’opportunità di una mediazione (come noto, ritenuta dalle molto spesso invocate fonti sovranazionali incompatibile con l’allegazione di violenze: v. per tutte Conv. Istanbul 7.4.2011 il cui art. 48 p. 1 vieta la mediazione in ipotesi di violenza domestica e di genere).

Tenuto conto di quanto sopra e della durata del processo si stima equo quantificare in € 3800,00 per ciascuna controparte la somma da porre a carico della resistente ai sensi dell’art. 96, III co. c.p.c.

AVVOCATI DI FAMIGLIA

Tenuto conto delle conclusioni della curatrice speciale e del contegno – anche sostanziale – serbato dalla resistente, che non ha conosciuto alcuna evoluzione psicologica almeno dall'introduzione del presente giudizio, né rivela alcuna effettiva considerazione per il possibile altro punto di vista della figlia (v. udienza di prima comparizione – 8.3.2023), nonostante la tattica processuale di chiederne l'ascolto – motivatamente escluso dal Collegio – e da ultimo, ma non per importanza, la condizione di evitamento sociale cui la minore è stata in questi anni di fatto coinvolta dalla madre il Tribunale ritiene doveroso segnalare la condizione di L. al Pubblico Ministero Minorile per eventuali iniziative ex artt. 330 o 333 c.c.

Laddove non espressamente indicata una diversa decorrenza, il presente provvedimento si considera immediatamente esecutivo e lege (art. 38 att. c.p.c.).

P.Q.M.

fermo l'affidamento di L. B. I. ai servizi sociali del Comune di Venezia, che assumeranno – col parere necessario, ma non vincolante – dei genitori, anche le decisioni di maggiore interesse per la minore in materia di istruzione, educazione, salute e residenza,

ordina l'iscrizione scolastica di L. B. I. – a decorrere dall'a.s. 2024/25 – alla IC Viale ____ di Mestre disponendo che ai relativi adempimenti provveda il curatore speciale della minore avv. M. B., investita per l'effetto di tutti i poteri a tal fine necessari e con relazione all'esito al Giudice Tutelare;

dispone la collocazione extrafamiliare diurna di L. B. I. in luogo e con le modalità che saranno indicate dai Servizi Sociali affidatari, ferma nel resto la collocazione presso la madre;

dispone che i Servizi Sociali affidatari organizzino le visite padre – figlia con relazione semestrale al Giudice Tutelare;

condanna F. B. al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della sanzione prevista dall'art. 709 ter Il co. n. 4) c.p.c. nella misura di € 5000,00;

condanna F. B. al pagamento, in favore di G. I. ed ai sensi dell'art. 709 ter Il co. n. 3) c.p.c. – di

AVVOCATI DI FAMIGLIA

€ 500,00 per ogni giorno di rifiuto di dare corso all'obbligo di frequenza scolastica e/o a quello di collocamento extrafamiliare diurno della figlia;

condanna F. B. alla refusione, in favore di G. I., delle spese di lite che liquida in complessivi € 7616,00, di cui € 1701,00 per studio, € 1204,00 per introduttiva, € 1806,00 per trattazione ed € 2905,00 per fase decisoria oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge;

condanna F. B. alla refusione, in favore dell'AVV. M. B. QUALE CURATRICE SPECIALE DI L. B. I., delle spese di lite che liquida in complessivi € 7616,00, di cui € 1701,00 per studio, € 1204,00 per introduttiva, € 1806,00 per trattazione ed € 2905,00 per fase decisoria oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge;

condanna F. B. alla refusione, in favore di ciascuna delle controparti, di € 3800,00 ai sensi dell'art. 96, III co. c.p.c.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo, autorizzando l'uso della forza pubblica e/o ufficiale sanitario per la sua attuazione.

Dispone la trasmissione degli atti al PMM per le Sue determinazioni ex artt. 330 e 333 c.c.

Si comunichi, anche ai Servizi Sociali di Venezia e per opportuna conoscenza all'Ufficio Scolastico Regionale Veneto ed alla Questura di Venezia.

Venezia, 10 aprile 2024

La Presidente rel.

Dott. ssa Silvia BARISON